

**PIERREL S.P.A.**  
**Sede legale in via Palestro 6, Milano**  
**Capitale sociale Euro 4.758.234,00 interamente versato**  
**Registro imprese di Milano iscrizione n. 04920860964**  
**Codice fiscale/Partita I.V.A. n. 04920860964**  
**REA n. 1782635**

**\*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\***

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**DI PIERREL S.p.A. DEL 6-12 MARZO 2013**

*Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti convocata in unica convocazione per il giorno 15 aprile 2013*

Signori Azionisti,

su proposta del Consiglio e a seguito di avviso di convocazione pubblicato a norma di legge e di statuto in data 14 marzo 2013 l'assemblea dei soci di Pierrel S.p.A. ("**Pierrel**" o la "**Società**") il 15 aprile 2013 alle ore 14:00 presso la sede della Società in Milano, via Palestro n. 6 in unica convocazione è chiamata a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, in merito al seguente:

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Integrazione del Collegio Sindacale – Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Proposta di aumento in via scindibile a pagamento del capitale sociale della Società per complessivi massimi Euro 24.000.000, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro il termine massimo del 31 dicembre 2013, mediante emissione di azioni ordinarie Pierrel prive del valore nominale, da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, primo comma del codice civile – Delibere inerenti e conseguenti e relativa modifica all'articolo 5 dello Statuto sociale.**
- 3. Proposta di adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni di cui alla Legge 12 luglio 2011, n. 120 – Delibere inerenti e conseguenti.**

**Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto all'Ordine del Giorno, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.**

***“1. Integrazione del Collegio Sindacale – Delibere inerenti e conseguenti”***

Signori Azionisti,

A seguito delle dimissioni, rassegnate con comunicazione del 1° febbraio 2013, del sindaco effettivo dott. Antonio Castiglioni, eletto nella lista di maggioranza, è subentrato in carica il sindaco supplente dott. Ferdinando De Feo, anch'esso eletto nella lista di maggioranza, ai sensi del paragrafo 26.9 dello Statuto sociale che prevede, tra l'altro, che in caso di cessazione dall'incarico di un sindaco effettivo subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato.

Ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile, il sindaco effettivo dott. De Feo rimane in carica fino alla prossima Assemblea degli azionisti, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale. L'Assemblea è pertanto chiamata a nominare un sindaco effettivo e un sindaco supplente.

Il Collegio Sindacale attualmente in carica è stato nominato con deliberazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti del 22 maggio 2012 sulla base delle liste presentate dai soci.

Si ricorda che, ai sensi del paragrafo 26.10 dello Statuto sociale, trattandosi di delibera finalizzata alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile, l'Assemblea degli azionisti dovrà nominare il sindaco effettivo e il sindaco supplente scegliendo tra i nominativi indicati nella medesima lista del sindaco cessato e, in caso di totale esaurimento di tali nominativi, dovrà provvedere alla relativa nomina con delibera assunta a maggioranza dei presenti.

I sindaci dovranno possedere i requisiti previsti dalle legge e dai regolamenti applicabili, ivi inclusi quelli relativi al limite al cumulo degli incarichi.

Alla luce di quanto precede il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea degli azionisti di nominare:

- (i) alla carica di sindaco effettivo il dott. Ferdinando De Feo, già nominato sindaco supplente della Società nel corso dell'Assemblea degli azionisti della Società del 22 maggio 2012, nato a Roma, il 14 giugno 1979 e residente a Roma, via dell'Orsa Maggiore n. 44, CF. DFE FDN 79H14 H501P, appartenente alla medesima lista del sindaco effettivo cessato dott. Castiglioni; e
- (ii) alla carica di sindaco supplente il dott. Mario Giuseppe Cerliani, nato a Seregno, il 16 marzo 1963 e residente a Seveso, via Cavalla n. 62, CF. CRL MGS 63C16 I625S, appartenente alla medesima lista del sindaco effettivo cessato dott. Castiglioni, sebbene sia risultato

non eletto nel corso dell'Assemblea degli azionisti del 22 maggio 2012.

I *curricula vitae* dei candidati sono allegati alla presente relazione.

Ferma restando la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui alla presente relazione, si invitano gli Azionisti interessati a presentare eventuali proposte di candidature, in conformità con quanto previsto nel paragrafo 26.10 dello Statuto sociale, con un congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea presso la sede legale della Società in Milano, via Palestro n. 6, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [pierrelspa@registerpec.it](mailto:pierrelspa@registerpec.it). Le proposte dovranno essere corredate da una dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto sociale, nonché da un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti in altre società.

I sindaci che saranno nominati dall'Assemblea degli azionisti resteranno in carica fino alla naturale scadenza del Collegio Sindacale attualmente in carica, e cioè fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2014.

\* \* \*

Si propone pertanto di approvare la seguente deliberazione:

*“L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Pierrel S.p.A.:*

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e*
- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione*

#### *DELIBERA*

- (i) *di nominare alla carica di sindaco effettivo il dott. Ferdinando De Feo, nato a Roma, il 14 giugno 1979 e residente a Roma, via dell'Orsa Maggiore n. 44, CF. DFE FDN 79H14 H501P e alla carica di sindaco supplente il dott. Mario Giuseppe Cerliani, nato a Seregno, il 16 marzo 1963 e residente a Seveso, via Cavalla n. 62, CF. CRL MGS 63C16 I625S, i quali resteranno in carica sino alla scadenza naturale del Collegio Sindacale attualmente in carica e, pertanto, fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2014;*
- (ii) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega – ogni potere occorrente per provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario o utile per la completa attuazione della delibera, anche a mezzo di speciali procuratori dai medesimi designati.”*

**Relazione illustrativa degli Amministratori sul secondo punto all'Ordine del Giorno, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 72, primo comma del Regolamento adottato con Delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti") e in conformità all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.**

***"2. Proposta di aumento in via scindibile a pagamento del capitale sociale della Società per complessivi massimi Euro 24.000.000, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro il termine massimo del 31 dicembre 2013, mediante emissione di azioni ordinarie Pierrel prive del valore nominale, da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, primo comma del codice civile – Delibere inerenti e conseguenti e relativa modifica all'articolo 5 dello Statuto sociale."***

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Consiglio sottopone alla Vostra approvazione un aumento di capitale della Società in via scindibile, a pagamento, per un importo massimo di Euro 24.000.000, mediante emissione di un numero massimo di 240.000.000 azioni ordinarie Pierrel.

Come noto, al fine di far fronte alle esigenze finanziarie della Società, l'Assemblea degli azionisti in data 19 ottobre 2012 aveva deliberato un aumento del capitale sociale per un importo massimo di Euro 15.000.000, da offrirsi in sottoscrizione agli azionisti di Pierrel e da sottoscrivere entro il termine ultimo del 31 marzo 2013.

Nonostante il Consiglio di Amministrazione abbia prontamente posto in essere tutte le attività necessarie per l'esecuzione di tale aumento di capitale entro il termine indicato dall'Assemblea, non è stato possibile concludere l'operazione nei termini deliberati dai soci. Ciò in quanto, anche in conseguenza dell'esecuzione di alcune operazioni straordinarie (tra cui la sottoscrizione nel corso del mese di gennaio 2013 di un accordo vincolante con mondoBiotech Holding AG avente ad oggetto una possibile operazione di integrazione tra quest'ultima società e Pierrel Research International AG, società controllata da Pierrel e *holding* della Divisione Ricerca del gruppo Pierrel – operazione comunicata al mercato in data 25 gennaio 2013), le attività di predisposizione e aggiornamento della documentazione richiesta dalla normativa applicabile ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale, nonché l'attività di revisione di tale documentazione da parte delle competenti autorità, hanno richiesto tempi più lunghi di quelli originariamente previsti.

Pertanto, a seguito dell'intervenuta impossibilità di esecuzione dell'aumento di capitale deliberato in data 19 ottobre 2012 a causa della prossima scadenza del termine del 31 marzo 2013 per la sua esecuzione, in considerazione del perdurare delle esigenze finanziarie della Società necessarie per rafforzare la struttura patrimoniale del Gruppo e sostenere le attività del Gruppo, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di approvare un nuovo aumento di capitale per un importo massimo di Euro 24.000.000 da eseguirsi entro il 31 dicembre 2013 mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, primo comma del codice civile. In particolare, l'importo massimo dell'aumento di capitale proposto è superiore per Euro 9.000.000 all'importo massimo dell'aumento di

capitale precedentemente deliberato dall'Assemblea nel corso della riunione del 19 ottobre 2012; fermo restando che, come si dirà in seguito, la proposta all'Assemblea prevede che l'esatto ammontare dell'aumento di capitale sia determinato dal Consiglio in una riunione da tenersi prima dell'avvio dell'offerta, l'incremento dell'importo massimo richiesto deriva essenzialmente dalla necessità di meglio fronteggiare il fabbisogno finanziario del gruppo.

Il Consiglio propone altresì che, affinché i termini e le condizioni dell'aumento di capitale siano determinati alla data più prossima possibile all'avvio dell'offerta e possano così adeguatamente riflettere le condizioni di mercato del momento, sia conferita al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, (a) il prezzo di emissione unitario delle azioni in offerta, ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo; (b) il numero massimo di azioni da emettere nell'ambito dell'offerta e il relativo rapporto di assegnazione; (c) l'esatto ammontare dell'aumento di capitale; nonché (d) il termine iniziale per la sottoscrizione delle azioni in offerta di nuova emissione, nonché il relativo termine ultimo di sottoscrizione, che non potrà essere successivo al 31 dicembre 2013.

Al fine di favorire il buon esito dell'operazione di aumento di capitale e, conseguentemente, il reperimento da parte della Società dell'ammontare massimo possibile di risorse finanziarie dall'aumento di capitale, il Consiglio di Amministrazione propone altresì che l'Assemblea degli Azionisti gli conferisca ogni più ampia facoltà di collocare presso terzi, anche non azionisti, che potranno sottoscriverle anche mediante compensazione dei crediti eventualmente vantati nei confronti della Società, le azioni che dovessero eventualmente rimanere inoperte successivamente all'esercizio dei diritti di opzione e dell'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma del codice civile. Tale collocamento dovrà in ogni caso essere chiuso entro il termine massimo di 60 giorni successivi alla data di scadenza dell'offerta in Borsa dei diritti inoperti.

Si precisa che, trattandosi di aumento di capitale scindibile, qualora entro la data fissata dal Consiglio di Amministrazione – comunque entro i termini che saranno indicati dall'assemblea – il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2439, secondo comma, del codice civile.

### **1.1 Motivazioni e destinazione dell'aumento del capitale**

L'aumento di capitale è principalmente finalizzato a rafforzare la struttura patrimoniale del Gruppo, che attualmente presenta una eccessiva esposizione verso terzi, e a dotare la Società di risorse adeguate per consentire di fronteggiare quelle che sono, sulla base delle previsioni ad oggi formulabili, le proprie esigenze di gestione attuali e prospettive.

In particolare, l'aumento di capitale è destinato a ridurre l'esposizione debitoria a breve termine, al fine di renderla più coerente rispetto ai flussi di cassa operativi, e a fronteggiare le esigenze di gestione attuali e prospettive della Società per l'esecuzione del piano industriale del Gruppo Pierrel per il periodo 2013-2015, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società

in data 5 febbraio 2013 e che include anche gli effetti della possibile operazione di integrazione tra mondoBiotech Holding AG e Pierrel Research International AG.

## 1.2 Prospetto di analisi della composizione dell'indebitamento finanziario netto a breve ed a medio-lungo termine della Società e del Gruppo Pierrel al 31 gennaio 2013

Si riporta di seguito il prospetto di analisi della composizione dell'indebitamento finanziario netto a breve ed a medio-lungo termine della Società al 31 gennaio 2013, confrontati con i corrispondenti dati al 30 settembre 2012.

### Debiti finanziari (correnti e non correnti)

<i>(euro migliaia)</i>	31 gennaio 2013	30 settembre 2012
A. Cassa	1	1
B. Altre disponibilità liquide	513	60
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-
<b>D. Liquidità (A) + (B) + (C)</b>	<b>514</b>	<b>61</b>
E. Crediti finanziari correnti	708	435
F. Debiti bancari correnti	(6.402)	(6.876)
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(5.092)	(5.300)
H. Altri debiti finanziari correnti	(10.298)	(7.258)
<b>I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)</b>	<b>(21.792)</b>	<b>(19.434)</b>
<b>J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D)</b>	<b>(20.570)</b>	<b>(18.938)</b>
K. Debiti bancari non correnti	(2.694)	(3.064)
L. Obbligazioni emesse		
M. Altri debiti non correnti	(6.341)	(6.762)
<b>N. Indebitamento Finanziario non corrente (K) + (L)</b>	<b>(9.035)</b>	<b>(9.826)</b>
<b>O. Indebitamento Finanziario netto (J) + (M)</b>	<b>(29.605)</b>	<b>(28.764)</b>

Si riporta di seguito il prospetto di analisi della composizione dell'indebitamento finanziario netto a breve ed a medio-lungo termine del Gruppo Pierrel al 31 gennaio 2013, confrontati con i corrispondenti dati al 30 settembre 2012.

## Debiti finanziari (correnti e non correnti)

(euro migliaia)	31 gennaio 2013	30 settembre 2012
A. Cassa	10	20
B. Altre disponibilità liquide	1.626	389
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-
<b>D. Liquidità (A) + (B) + (C)</b>	<b>1.636</b>	<b>409</b>
E. Crediti finanziari correnti		
F. Debiti bancari correnti	(13.667)	(13.755)
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(7.787)	(6.769)
H. Altri debiti finanziari correnti	(10.987)	(7.771)
<b>I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)</b>	<b>(32.441)</b>	<b>(28.295)</b>
<b>J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D)</b>	<b>(30.805)</b>	<b>(27.886)</b>
K. Debiti bancari non correnti	(3.742)	(5.882)
L. Obbligazioni emesse		
M. Altri debiti non correnti	(7.380)	(6.987)
<b>N. Indebitamento Finanziario non corrente (K) + (L)</b>	<b>(11.122)</b>	<b>(12.869)</b>
<b>O. Indebitamento Finanziario netto (J) + (M)</b>	<b>(41.927)</b>	<b>(40.755)</b>

### 1.3 Stima dei risultati al 31 dicembre 2012 e andamento della gestione dell'esercizio 2013

Come già comunicato al mercato, le previsioni di chiusura per l'esercizio 2012 aggiornate dal Consiglio di Amministrazione di Pierrel in data 31 gennaio 2013 prevedono, a livello consolidato, ricavi lordi per circa Euro 38,5 milioni e un EBITDA negativo per circa Euro 3 milioni. Tali dati si discostano rispetto a quanto previsto dalla Società nel piano industriale per il triennio 2012-2014 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2012 e aggiornato in data 24 settembre 2012, che prevedeva ricavi lordi per circa Euro 42,3 milioni e un EBITDA positivo per circa Euro 0,12 milioni.

Le previsioni di stima delle Divisioni *Manufacturing* e *Pharma* per l'esercizio 2012 sono sostanzialmente in linea con quanto previsto dalla Società nel piano industriale 2012-2014 aggiornato, mentre gli scostamenti sopra evidenziati sono da ricondurre quasi esclusivamente alla Divisione CRO, le cui previsioni di risultato per l'esercizio 2012 sono state influenzate da poste negative di carattere straordinario e non ricorrenti, riferibili principalmente a valori di attività relativi a contratti pluriennali sottoscritti nel corso degli esercizi precedenti.

Nel corso dell'ultimo anno non si sono manifestate tendenze particolarmente significative nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita, in grado di condizionare, in positivo o in negativo, l'attività della Società in quanto i costi di produzione sono determinati da fattori relativi al costo del lavoro (soggetto a contratti collettivi nazionali), costo del materiale e dell'energia (controllato dalla Società mediante la stipulazione di accordi a medio termine). In ogni caso, i costi di materiali, eccedenti gli incrementi Istat, sono stati considerati come elementi di rinegoziazione del prezzo con i propri clienti. Anche i prezzi di

vendita non sono soggetti ad oscillazioni in quanto oggetto di contratti commerciali pluriennali ove si prevedono sostanzialmente prezzi predefiniti.

Si segnala inoltre che ad oggi le stime riferite all'evoluzione della struttura finanziaria, non si discostano da quanto è stato già oggetto di discussione e di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

#### **1.4 Consorzi di garanzia e/o di collocamento**

Alla data della presente relazione non è prevista la costituzione di consorzi di garanzia e/o di collocamento in relazione all'aumento di capitale proposto.

#### **1.5 Eventuali altre forme di collocamento previste**

Trattandosi di un'offerta in opzione, le azioni rivenienti dall'aumento di capitale in opzione saranno offerte agli azionisti direttamente dalla Società. Non sono allo stato previste altre forme di collocamento.

#### **1.6 Criteri per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni**

La proposta sottoposta all'attenzione dell'Assemblea degli azionisti prevede che il prezzo di emissione unitario delle azioni Pierrel di nuova emissione, inclusivo dell'eventuale sovrapprezzo, sia determinato dal Consiglio di Amministrazione nel corso di una riunione da tenersi in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni di mercato in generale, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, nonché delle prassi di mercato per operazioni similari, ivi inclusa la possibilità di applicare uno sconto al prezzo teorico *ex diritto*.

Nel corso della medesima riunione il Consiglio di Amministrazione determinerà altresì (a) il numero massimo di azioni ordinarie da emettere e il relativo rapporto di assegnazione; (b) l'esatto ammontare dell'aumento di capitale; e (c) il termine iniziale per la sottoscrizione delle azioni in offerta di nuova emissione, nonché il relativo termine ultimo di sottoscrizione, che non potrà essere successivo al 31 dicembre 2013, con la precisazione che, trattandosi di aumento di capitale scindibile, qualora entro la data fissata dal Consiglio di Amministrazione il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2439, secondo comma, del codice civile.

#### **1.7 Azionisti che hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere**

Alla data della presente relazione gli azionisti Fin Posillipo S.p.A., Bootes S.r.l. e Berger Trust S.r.l. con socio unico hanno già complessivamente depositato nelle casse della Società circa Euro 4,7 milioni a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale, con espressa destinazione di tale importo alla sottoscrizione delle azioni rivenienti dai futuri aumenti di capitale della Società. Più in particolare i versamenti sono stati effettuati: (a) da Fin Posillipo S.p.A. per Euro 3,5 milioni, (b) da Bootes S.r.l. per circa Euro 0,63 milioni, e (c) da Berger Trust S.r.l. con socio unico per circa Euro 0,56.

I versamenti sono stati effettuati dagli azionisti sopra indicati mediante la modifica della destinazione di alcuni importi da loro precedentemente erogati a favore della Società a titolo di finanziamento, trasformandoli in versamenti conto futuro aumento di capitale.

### **1.8 Periodo previsto per l'esecuzione dell'operazione**

Subordinatamente al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, si stima che l'offerta delle azioni ordinarie di nuova emissione in opzione ai soci possa essere avviata tra la fine del mese di maggio 2013 e l'inizio del mese di giugno 2013. In ogni caso, come anticipato nel precedente paragrafo 1.5, il termine iniziale e finale per la sottoscrizione di azioni di nuova emissione saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione nel corso di una riunione da tenersi in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione.

### **1.9 Data di godimento delle azioni di nuova emissione**

Le azioni ordinarie che saranno emesse in esecuzione dell'operazione di aumento di capitale avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai loro possessori i medesimi diritti spettanti ai titolari delle azioni ordinarie Pierrel in circolazione alla data della relativa emissione.

### **1.10 Effetti economico-patrimoniali e finanziari pro-forma dell'aumento di capitale**

L'aumento di capitale sociale comporterà, in primo luogo, un miglioramento del patrimonio netto della Società per un ammontare pari a quello riveniente dall'aumento di capitale, nonché un rafforzamento patrimoniale della Società che potrà disporre, pertanto, delle risorse finanziarie liquide pari al controvalore dell'aumento di capitale, al netto (a) dell'ammontare dei versamenti in conto futuro aumento di capitale già ricevuti dalla Società e pari, alla data della presente relazione, a circa Euro 4,7 milioni, ed eventualmente (b) dei crediti vantati da alcuni creditori della Società, alla data della presente relazione pari ad altrettanti circa Euro 4,7 milioni, nel caso in cui gli stessi decidessero, in virtù degli accordi stipulati con la Società e di volta in volta comunicati al mercato, di utilizzare tutti o parte di tali crediti per la sottoscrizione dell'aumento di capitale.

Per quanto attiene agli effetti economico-patrimoniali e finanziari dell'aumento di capitale proposto, tenendo conto che allo stato attuale non sono state ancora definite le condizioni dell'offerta in opzione, ivi inclusi l'ammontare complessivo dell'aumento di capitale, il prezzo di sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione, il numero di massimo di azioni ordinarie da emettere nell'ambito dell'aumento di capitale, nonché il rapporto di opzione, non è possibile allo stato rappresentare in termini puntuali gli effetti pro-forma dell'operazione.

Come anticipato nel precedente paragrafo 1.5, tali condizioni saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione nel corso di una riunione da tenersi in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione.

### **1.11 Effetti diluitivi**

L'aumento di capitale proposto è offerto a tutti gli azionisti in proporzione alle rispettive partecipazioni detenute ai sensi dell'articolo 2441, primo comma del codice civile. Pertanto, gli azionisti che decideranno di sottoscrivere l'aumento di capitale per l'intera quota ad essi spettante non subiranno alcun effetto diluitivo in termini di quote di partecipazione al capitale sociale complessivo.

Ai sensi di legge, alle azioni proprie eventualmente possedute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale non spetterà il diritto di opzione.

Gli azionisti che non eserciteranno, in tutto o in parte, il proprio diritto di opzione subiranno, a seguito dell'emissione delle azioni nell'ambito dell'aumento di capitale, una diluizione della propria partecipazione che, alla data della presente relazione, non è determinabile né stimabile in quanto le condizioni dell'aumento di capitale (ivi incluso l'ammontare complessivo dell'aumento di capitale, il prezzo di sottoscrizione delle azioni e il numero massimo di azioni di nuova emissione) saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione nel corso di una riunione da tenersi in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione. È tuttavia possibile sin d'ora anticipare che si tratterà di un effetto diluitivo significativo.

A partire dalla data di avvio dell'offerta, il diritto di opzione spettante a ciascun azionista sarà negoziabile separatamente dall'azione, che a quel punto quoterà *ex diritto*. Alla data della presente relazione non è possibile effettuare alcuna stima con riferimento al valore di trattazione dei diritti di opzione, in quanto tale valore dipenderà da una serie di fattori ad oggi non conosciuti né prevedibili, quale la situazione del mercato dei capitali alla data di esecuzione dell'aumento di capitale.

### **1.12 Altre informazioni**

La sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione in esercizio dei diritti d'opzione dovrà avvenire tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. I titoli verranno messi a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A.

Il pagamento integrale dei prezzi di offerta delle azioni dovrà essere effettuato al momento della sottoscrizione all'intermediario presso il quale verrà effettuata la sottoscrizione da parte dell'azionista.

### **1.13 Modifiche statutarie e diritto di recesso**

Qualora l'aumento di capitale qui proposto dovesse essere approvato dall'Assemblea degli Azionisti, l'articolo 5 dello Statuto sociale verrebbe conseguentemente riformulato mediante l'inserimento di un nuovo paragrafo 5.13 come indicato nella colonna Testo Proposto della tabella inclusa nella proposta di delibera che segue. Tale nuovo paragrafo 5.13 andrà a sostituire il paragrafo 5.13 inserito a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria degli azionisti del 19 ottobre 2012 dell'aumento di capitale per complessivi Euro 15.000.000 da sottoscrivere entro il 31 marzo 2013 che, a

seguito della prossima scadenza del relativo termine di sottoscrizione, verrà automaticamente eliminato dallo Statuto sociale.

Le modifiche statuarie proposte non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile a favore dei soci che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente relazione.

\* \* \*

Si propone pertanto di approvare la seguente deliberazione:

*“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Pierrel S.p.A.:*

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 72, primo comma del Regolamento adottato con Delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato; e*
- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione*

#### *DELIBERA*

- (i) *di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale della Società, per complessivi massimi Euro 24.000.000, inclusivi dell'eventuale sovrapprezzo, da sottoscrivere entro il termine del 31 dicembre 2013, mediante emissione di massimo n. 240.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti della Società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, in proporzione al numero di azioni possedute, ai sensi dell'articolo 2441, primo comma del codice civile;*
- (ii) *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per la determinazione, nel corso di una riunione da tenersi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio dell'offerta in opzione:*
  - (a) *del prezzo di emissione unitario delle azioni, ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo, fermo restando che il prezzo sarà determinato tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e del relativo gruppo, nonché della prassi di mercato per operazioni similari, ivi inclusa la possibilità di applicare uno sconto al prezzo teorico ex diritto;*
  - (b) *del numero massimo di azioni ordinarie da emettere e il relativo rapporto di assegnazione;*
  - (c) *dell'esatto ammontare dell'aumento di capitale; e*
  - (d) *del termine iniziale per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, nonché il relativo termine ultimo di sottoscrizione, che non potrà essere successivo al 31 dicembre 2013, con la precisazione che, trattandosi di aumento di capitale scindibile, qualora entro la data fissata dal Consiglio di Amministrazione il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumentato per un*

*importo pari alle sottoscrizioni raccolte, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2439, secondo comma del codice civile;*

- (iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per collocare, nei 60 giorni successivi alla data di scadenza dell'offerta in Borsa dei diritti inoptati, presso terzi, anche non azionisti, le azioni che dovessero eventualmente rimanere inoptate successivamente all'esercizio dei diritti di opzione e dell'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma del codice civile, restando inteso che tali azioni potranno essere sottoscritte da parte di tali soggetti anche mediante compensazione dei crediti eventualmente vantati nei confronti della Società;*
- (iv) di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di porre in essere qualsiasi formalità e/o adempimento richiesti dalla normativa applicabile per l'esecuzione dell'aumento di capitale e affinché le azioni di nuova emissione rivenienti da detto aumento di capitale siano offerte agli aventi diritto e siano ammesse alla quotazione;*
- (v) di modificare conseguentemente l'articolo 5 dello Statuto sociale inserendo nel medesimo un tredicesimo comma come evidenziato nella colonna Testo Proposta della seguente tabella:*

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>TESTO PROPOSTO</b>
<b>Articolo 5 (Capitale sociale e strumenti finanziari)</b>	<b>Articolo 5 (Capitale sociale e strumenti finanziari)</b>
5.13 In data 19 ottobre 2012 l'Assemblea Straordinaria degli azionisti ha deliberato di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale della Società, per complessivi massimo Euro 15.000.000, inclusivo dell'eventuale sovrapprezzo, da sottoscrivere entro il termine del 31 marzo 2013, mediante emissione di massimo n. 150.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti della Società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, in proporzione al numero di azioni possedute, ai sensi dell'articolo 2441, primo comma del codice civile. L'Assemblea ha altresì conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per la determinazione, nel corso di una riunione da convocarsi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio dell'offerta in opzione: (a) del prezzo di emissione unitario delle azioni, ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo, fermo restando che il prezzo sarà determinato tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società,	5.13 <del>In data 19 ottobre 2012 l'Assemblea Straordinaria degli azionisti ha deliberato di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale della Società, per complessivi massimo Euro 15.000.000, inclusivo dell'eventuale sovrapprezzo, da sottoscrivere entro il termine del 31 marzo 2013, mediante emissione di massimo n. 150.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti della Società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, in proporzione al numero di azioni possedute, ai sensi dell'articolo 2441, primo comma del codice civile. L'Assemblea ha altresì conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per la determinazione, nel corso di una riunione da convocarsi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio dell'offerta in opzione: (a) del prezzo di emissione unitario delle azioni, ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo, fermo restando che il prezzo sarà determinato tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società,</del>

dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e del relativo gruppo, nonché della prassi di mercato per operazioni similari, ivi inclusa la possibilità di applicare uno sconto al prezzo teorico ex diritto; (b) del numero massimo di azioni ordinarie da emettere e il relativo rapporto di assegnazione; (c) dell'esatto ammontare dell'aumento di capitale; e (d) del termine iniziale per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, nonché il relativo termine ultimo di sottoscrizione, che non potrà essere successivo al 31 marzo 2013, con la precisazione che, trattandosi di aumento di capitale scindibile, qualora entro la data fissata dal Consiglio di Amministrazione il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2439, secondo comma del codice civile.

Inoltre nel corso della medesima Assemblea, gli azionisti hanno conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per collocare, nei 30 giorni successivi alla data di scadenza dell'offerta in Borsa dei diritti inoptati, presso terzi, anche non azionisti, le azioni che dovessero eventualmente rimanere inoptate successivamente all'esercizio dei diritti di opzione e dell'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma del codice civile, restando inteso che tali azioni potranno essere sottoscritte da parte di tali soggetti anche mediante compensazione dei crediti eventualmente vantati nei confronti della Società.

Infine l'Assemblea Straordinaria degli azionisti, nel corso della medesima riunione, ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di porre in essere qualsiasi formalità e/o adempimento richiesti dalla normativa applicabile per l'esecuzione dell'aumento di capitale e affinché le azioni di nuova emissione rivenienti da detto aumento di capitale siano offerte agli aventi diritto e siano ammesse alla quotazione.

~~dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e del relativo gruppo, nonché della prassi di mercato per operazioni similari, ivi inclusa la possibilità di applicare uno sconto al prezzo teorico ex diritto; (b) del numero massimo di azioni ordinarie da emettere e il relativo rapporto di assegnazione; (c) dell'esatto ammontare dell'aumento di capitale; e (d) del termine iniziale per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, nonché il relativo termine ultimo di sottoscrizione, che non potrà essere successivo al 31 marzo 2013, con la precisazione che, trattandosi di aumento di capitale scindibile, qualora entro la data fissata dal Consiglio di Amministrazione il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2439, secondo comma del codice civile.~~

~~Inoltre nel corso della medesima Assemblea, gli azionisti hanno conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per collocare, nei 30 giorni successivi alla data di scadenza dell'offerta in Borsa dei diritti inoptati, presso terzi, anche non azionisti, le azioni che dovessero eventualmente rimanere inoptate successivamente all'esercizio dei diritti di opzione e dell'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma del codice civile, restando inteso che tali azioni potranno essere sottoscritte da parte di tali soggetti anche mediante compensazione dei crediti eventualmente vantati nei confronti della Società.~~

~~Infine l'Assemblea Straordinaria degli azionisti, nel corso della medesima riunione, ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di porre in essere qualsiasi formalità e/o adempimento richiesti dalla normativa applicabile per l'esecuzione dell'aumento di capitale e affinché le azioni di nuova emissione rivenienti da detto aumento di capitale siano offerte agli aventi diritto e siano ammesse alla quotazione.~~

In data [●] l'Assemblea Straordinaria degli azionisti ha deliberato di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale della Società, per complessivi massimi Euro 24.000.000, inclusivi

	<p>dell'eventuale sovrapprezzo, da sottoscrivere entro il termine del 31 dicembre 2013, mediante emissione di massimo n. 240.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti della Società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, in proporzione al numero di azioni possedute, ai sensi dell'articolo 2441, primo comma del codice civile. L'Assemblea ha altresì conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per la determinazione, nel corso di una riunione da convocarsi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio dell'offerta in opzione: (a) del prezzo di emissione unitario delle azioni, ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo, fermo restando che il prezzo sarà determinato tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e del relativo gruppo, nonché della prassi di mercato per operazioni similari, ivi inclusa la possibilità di applicare uno sconto al prezzo teorico ex diritto; (b) del numero massimo di azioni ordinarie da emettere e il relativo rapporto di assegnazione; (c) dell'esatto ammontare dell'aumento di capitale; e (d) del termine iniziale per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, nonché il relativo termine ultimo di sottoscrizione, che non potrà essere successivo al 31 dicembre 2013, con la precisazione che, trattandosi di aumento di capitale scindibile, qualora entro la data fissata dal Consiglio di Amministrazione il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2439, secondo comma del codice civile.</p> <p>Inoltre nel corso della medesima Assemblea, gli azionisti hanno conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per collocare, nei 60 giorni successivi alla data di scadenza dell'offerta in Borsa dei diritti inoptati, presso terzi, anche non azionisti, le azioni che dovessero eventualmente rimanere</p>
--	---

	<p>inoptate successivamente all'esercizio dei diritti di opzione e dell'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma del codice civile, restando inteso che tali azioni potranno essere sottoscritte da parte di tali soggetti anche mediante compensazione dei crediti eventualmente vantati nei confronti della Società.</p> <p>Infine l'Assemblea Straordinaria degli azionisti, nel corso della medesima riunione, ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di porre in essere qualsiasi formalità e/o adempimento richiesti dalla normativa applicabile per l'esecuzione dell'aumento di capitale e affinché le azioni di nuova emissione rivenienti da detto aumento di capitale siano offerte agli aventi diritto e siano ammesse alla quotazione.</p>
--	--

- (vi) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega – ogni potere occorrente per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché l'adottata delibera sia iscritta presso il competente ufficio del Registro delle Imprese, apportando le modificazioni, aggiunte e soppressioni, purché non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti e/o approvate in sede di delibera assembleare e per provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario o utile per la completa attuazione della delibera, anche a mezzo di speciali procuratori dai medesimi designati; e*
- (vii) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega – ad avvenuta conclusione delle operazioni, di procedere al deposito del testo aggiornato dello Statuto contenente l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale raggiunto.*

**Relazione illustrativa degli Amministratori sul terzo punto all'Ordine del Giorno, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'articolo 72, primo comma del Regolamento adottato con Delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti") e in conformità all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.**

***"3. Proposta di adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni di cui alla Legge 12 luglio 2011, n. 120 – Delibere inerenti e conseguenti."***

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Consiglio sottopone alla Vostra approvazione le modifiche da apportare allo Statuto sociale al fine di renderlo conforme alla disciplina introdotta dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011 in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate, che ha modificato gli articoli 147-ter e 148 del TUF.

Tale normativa ha imposto alle società quotate di modificare il proprio statuto al fine di prevedere dei criteri di nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale che assicurino l'equilibrio tra i generi tali per cui almeno un terzo degli organi sociali sia composto da appartenenti al genere meno rappresentato. Si segnala tuttavia che la disciplina transitoria prevista nella medesima legge 120/2011 prevede che, con riferimento al criterio di riparto tra i generi da rispettare in occasione del primo rinnovo delle cariche sociali successivo alla predetta data del 12 agosto 2012, in deroga alla regola generale, debba essere riservata al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti.

In aggiunta, l'articolo 144-undecies<sup>1</sup> del Regolamento Emittenti, come modificato a seguito dell'entrata in vigore della legge 120/2011, prevede tra l'altro l'obbligo per le società quotate di disciplinare nel proprio Statuto (a) le modalità di formazione delle liste nonché i criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano di assicurare il rispetto del criterio dell'equilibrio tra i generi, fermo restando che i criteri di riparto tra generi si applicano solo per le liste che presentino almeno tre candidati; e (b) le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del criterio di riparto tra generi.

Il Regolamento Emittenti chiarisce inoltre che, nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, il relativo numero deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

La nuova disciplina trova applicazione a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo delle società con azioni quotate successivo al 12 agosto 2012 e per un periodo di tre mandati consecutivi. Il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale della Società attualmente in carica scadranno all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio per l'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2014. Successivamente a tale scadenza, pertanto, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale

della Società dovranno essere nominati in conformità con quanto previsto dalla disciplina sull'equilibrio tra i generi.

Si rende pertanto necessario che l'Assemblea degli azionisti approvi le necessarie modifiche allo Statuto sociale al fine di prevedere l'applicazione della disciplina in questione in tempo utile per il prossimo rinnovo degli organi societari.

Si illustrano di seguito nel dettaglio le proposte di modifica dello statuto sociale della Società.

**Paragrafo 15.5** – Con riferimento alla nomina del consiglio di amministrazione si propone di introdurre un nuovo comma che preveda che le liste che presentino almeno tre candidati contengano un numero di appartenenti al genere meno rappresentato, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, almeno pari a quello richiesto dalla normativa applicabile. Il rinvio all'avviso di convocazione si rende necessario al fine di evitare di inserire nello Statuto sociale clausole dal testo particolarmente complesso.

**Paragrafi 15.8, 15.9 e 15.11** – Ai sensi dell'articolo 144-*undecies*<sup>1</sup> del Regolamento, si propone di inserire un meccanismo che consenta di garantire il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi anche nel caso in cui, applicando i criteri previsti per la nomina del consiglio di amministrazione, il genere meno rappresentato non sia presente in un numero almeno pari a quello richiesto dalla normativa. In particolare, il meccanismo proposto prevede che, al verificarsi di tale circostanza, il candidato appartenente al genere più rappresentato eletto con il quoziente più basso sia sostituito dal candidato non eletto (della medesima lista, in caso di presentazione di più liste, ovvero dell'unica lista, in caso di assenza di pluralità di liste) appartenente al genere meno rappresentato che abbia ottenuto il quoziente più alto.

**Paragrafo 15.10** – Si propone di prevedere che l'equilibrio tra i generi debba in ogni caso essere rispettato dal consiglio di amministrazione e dall'assemblea in tutti i casi di integrazione del consiglio di amministrazione a seguito di cessazione dalla carica di uno o più amministratori.

**Paragrafo 15.12** – Si propone di prevedere che in caso di nomina degli amministratori senza l'applicazione del voto di lista l'Assemblea debba comunque deliberare in modo tale da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

**Paragrafo 26.2** – Similarmente con quanto previsto per la nomina del consiglio di amministrazione, anche con riferimento alla nomina del collegio sindacale si propone di introdurre un nuovo paragrafo che preveda che le liste che presentino – considerando sia la sezione "Sindaci Effettivi" che la sezione "Sindaci Supplenti" – almeno tre candidati contengano un numero di appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari a quello richiesto dalla normativa applicabile.

**Paragrafo 26.6** – Anche per il collegio sindacale come proposto per il consiglio di amministrazione nei nuovi paragrafi 15.8, 15.9 e 15.11 sopra descritti, si

propone, ai sensi dell'articolo 144-*undecies*<sup>1</sup> del Regolamento, di prevedere che nel caso di presentazione di due o più liste, qualora all'esito delle votazioni risulti che il collegio sindacale non sia composto da un numero di appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari a quello richiesto dalla normativa, il candidato appartenente al genere più rappresentato eletto con il quoziente più basso sia sostituito dal candidato non eletto della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato che abbia ottenuto il quoziente più alto.

**Paragrafo 26.8** – Si propone di modificare il paragrafo in questione per prevedere che, qualora sia presentata una sola lista per la nomina dei sindaci che non contenga alcun membro appartenente al genere meno rappresentato, la nomina di tali membri, in sostituzione dei membri dell'unica lista eletti con il quoziente più basso, sia riservata alla competenza dell'assemblea degli azionisti.

**Paragrafo 26.9** – Si propone di inserire un riferimento al nuovo paragrafo 26.12 per specificare che l'integrazione del Collegio Sindacale da parte dell'Assemblea degli azionisti deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di equilibrio tra generi.

**Nuovo paragrafo 26.12** – Si propone di inserire un nuovo paragrafo che preveda il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra generi in tutti i casi in cui sia necessario sostituire un Sindaco effettivo.

**Nuovo articolo 36** – Si propone di inserire un nuovo articolo che preveda che, in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 120/2011, le disposizioni in materia di equilibrio sui generi trovino applicazione a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi.

\* \* \*

Si riporta di seguito il testo dettagliato delle modifiche statutarie proposte con il testo a fronte dello Statuto sociale vigente.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p><b>Articolo 15 (Nomina degli amministratori)</b>            Paragrafo 15.5 – Ciascuna lista dovrà elencare distintamente i candidati, ordinati progressivamente, e dovrà includere, a pena di decadenza, un numero di candidati che siano, in conformità con le disposizioni normative applicabili, in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative vigenti, indicandoli distintamente.</p>	<p><b>Articolo 15 (Nomina degli amministratori)</b>            Paragrafo 15.5 – Ciascuna lista dovrà elencare distintamente i candidati, ordinati progressivamente, e dovrà includere, a pena di decadenza, un numero di candidati che siano, in conformità con le disposizioni normative applicabili, in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative vigenti, indicandoli distintamente.  <b>Qualora siano applicabili criteri inderogabili di riparto tra generi, ciascuna lista che presenti almeno tre candidati deve includere candidati appartenenti a generi diversi, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea,</b></p>

	<b>ai fini del rispetto della normativa, di legge e/o regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra generi.</b>
<p>Paragrafo 15.8 – Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato. I voti ottenuti da ciascuna delle liste presentate saranno divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna delle liste presentate, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati fermo restando che, salvo quanto previsto nei successivi Paragrafi 15.9 e 15.11, da una singola lista non potranno essere tratti più della metà (con arrotondamento, in caso di numero frazionato, all'unità inferiore) degli Amministratori da eleggere.</p> <p>Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza dei voti dei presenti.</p> <p>Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista ai sensi del presente Paragrafo 15.8 non assicuri il numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, il candidato non indipendente eletto con il quoziente più basso è sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista che abbia ottenuto il quoziente più alto.</p> <p>Qualora anche a seguito di tale sostituzione non sia raggiunto il numero minimo di Amministratori indipendenti, la stessa procedura verrà applicata anche con riferimento al candidato non</p>	<p>Paragrafo 15.8 – Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato. I voti ottenuti da ciascuna delle liste presentate saranno divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna delle liste presentate, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati fermo restando che, salvo quanto previsto nei successivi Paragrafi 15.9 e 15.11, da una singola lista non potranno essere tratti più della metà (con arrotondamento, in caso di numero frazionato, all'unità inferiore) degli Amministratori da eleggere.</p> <p>Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza dei voti dei presenti.</p> <p>Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista ai sensi del presente Paragrafo 15.8 non assicuri il numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, il candidato non indipendente eletto con il quoziente più basso è sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista che abbia ottenuto il quoziente più alto.</p> <p>Qualora anche a seguito di tale sostituzione non sia raggiunto il numero minimo di Amministratori indipendenti, la stessa procedura verrà applicata anche con riferimento al candidato non</p>

<p>indipendente eletto con il secondo quoziente più basso, e così via sino a completare il numero minimo di Amministratori indipendenti.</p>	<p>indipendente eletto con il secondo quoziente più basso, e così via sino a completare il numero minimo di Amministratori indipendenti.</p> <p><b>Qualora il Consiglio di Amministrazione così formato non includa un numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari a quello previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare vigente, il candidato appartenente al genere più rappresentato eletto con il quoziente più basso è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti, dal candidato non eletto della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato che abbia ottenuto il quoziente più alto. Qualora anche a seguito di tale sostituzione non sia raggiunto il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, vigente la stessa procedura verrà applicata anche con riferimento al candidato appartenente al genere più rappresentato eletto con il secondo quoziente più basso, e così a scalare dal basso verso l'alto della medesima lista sino a completare il numero minimo di componenti appartenenti al genere meno rappresentato.</b></p> <p><b>Qualora anche a seguito di tali sostituzioni non si dovesse raggiungere il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato richiesto dalla normativa applicabile, tali membri verranno nominati dall'Assemblea che delibererà con le maggioranze di legge, in sostituzione dl candidato appartenente al genere più rappresentato eletto nella lista di maggioranza con il quoziente più basso, e così a scalare dal basso verso l'alto della medesima lista sino a completare il numero minimo di componenti appartenenti al genere meno rappresentato.</b></p>
<p>Paragrafo 15.9 – Nel caso in cui una lista sia presentata da un Socio che, da solo o insieme ad altri Soci, sia complessivamente titolare di una partecipazione nel capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria pari almeno al 50% (cinquanta per cento) più una azione, in deroga a quanto previsto nel</p>	<p>Paragrafo 15.9 – Nel caso in cui una lista sia presentata da un Socio che, da solo o insieme ad altri Soci, sia complessivamente titolare di una partecipazione nel capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria pari almeno al 50% (cinquanta per cento) più una azione, in deroga a quanto previsto nel</p>

precedente Paragrafo 15.8, alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'Assemblea, tranne uno. A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione tra queste da parte dell'Assemblea, risultando eletta quale lista di maggioranza quella che ottenga il maggior numero di voti;

b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti, e che non é collegata neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla lettera a) che precede, é tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista. A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione tra queste per l'elezione dell'ultimo membro del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il primo candidato della lista che ottenga il maggior numero di voti.

Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista ai sensi del presente Paragrafo 15.9 non assicuri il numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, il candidato non indipendente eletto indicato con il numero progressivo più alto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti è sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Qualora anche a seguito di tale sostituzione non sia raggiunto il numero minimo di amministratori indipendenti, la stessa procedura verrà applicata anche con riferimento alla seconda lista.

precedente Paragrafo 15.8, alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'Assemblea, tranne uno. A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione tra queste da parte dell'Assemblea, risultando eletta quale lista di maggioranza quella che ottenga il maggior numero di voti;

b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti, e che non é collegata neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla lettera a) che precede, é tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista. A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione tra queste per l'elezione dell'ultimo membro del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il primo candidato della lista che ottenga il maggior numero di voti.

Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista ai sensi del presente Paragrafo 15.9 non assicuri il numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, il candidato non indipendente eletto indicato con il numero progressivo più alto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti è sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Qualora anche a seguito di tale sostituzione non sia raggiunto il numero minimo di amministratori indipendenti, la stessa procedura verrà applicata anche con riferimento alla seconda lista.

**Qualora nel Consiglio di Amministrazione così formato non sia rispettato il numero minimo di componenti appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, il candidato appartenente al genere più rappresentato eletto con il quoziente più**

	<p>basso è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, dal candidato non eletto della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato che abbia ottenuto il quoziente più alto. Qualora anche a seguito di tale sostituzione non sia raggiunto il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, la stessa procedura verrà applicata anche con riferimento alla seconda lista.</p> <p>Qualora anche a seguito di tali sostituzioni non si dovesse raggiungere il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato richiesto dalla normativa applicabile, tali membri verranno nominati dall'Assemblea che delibererà con le maggioranze di legge, in sostituzione di candidato appartenente al genere più rappresentato eletto nella lista di maggioranza con il quoziente più basso, e così a scalare dal basso verso l'alto della medesima lista sino a completare il numero minimo di componenti appartenenti al genere meno rappresentato.</p>
<p>Paragrafo 15.10 – In caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ., provvede all'integrazione del Consiglio di Amministrazione nominando, con la deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, il primo, o in caso di impedimento dello stesso, il secondo, e così via, dei candidati che, tra quelli non eletti, abbiano i quozienti più elevati nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore cessato; in caso di totale esaurimento dei candidati indicati nella medesima lista dell'amministratore cessato, il Consiglio di Amministrazione provvede mediante nomina per cooptazione di un professionista esterno indicato dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea che dovrà provvedere ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ. rispettando lo stesso criterio e deliberando, con le maggioranze di legge, senza applicazione del meccanismo di cui al Paragrafo 15.8.</p>	<p>Paragrafo 15.10 – In caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ., provvede all'integrazione del Consiglio di Amministrazione nominando, con la deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, il primo, o in caso di impedimento dello stesso, il secondo, e così via, dei candidati che, tra quelli non eletti, abbiano i quozienti più elevati nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore cessato; in caso di totale esaurimento dei candidati indicati nella medesima lista dell'amministratore cessato, il Consiglio di Amministrazione provvede mediante nomina per cooptazione di un professionista esterno indicato dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea che dovrà provvedere ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ. rispettando lo stesso criterio e deliberando, con le maggioranze di legge, senza applicazione del meccanismo di cui al Paragrafo 15.8.</p>

<p>In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina dei consiglieri per integrazione del Consiglio di Amministrazione in dipendenza dell'intervenuta cessazione della carica di taluno dei suoi componenti, in modo da assicurare la presenza di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti comunque non inferiore a quello minimo previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve immediatamente convocarsi, a cura del Presidente del Collegio Sindacale, l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.</p>	<p>In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina dei consiglieri per integrazione del Consiglio di Amministrazione in dipendenza dell'intervenuta cessazione della carica di taluno dei suoi componenti, in modo da assicurare la presenza di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti comunque non inferiore a quello minimo previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, <b>e fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra generi in base alla disciplina di volta in volta vigente.</b> Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve immediatamente convocarsi, a cura del Presidente del Collegio Sindacale, l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.</p>
<p>Paragrafo 15.11 – Il limite di cui al precedente Paragrafo 15.8 non troverà applicazione:</p> <p>(i) al verificarsi dell'ipotesi di cui al precedente Paragrafo 15.9;</p> <p>(ii) nel caso in cui la differenza tra (a) la maggioranza dei voti ottenuti dalla lista che abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi (“la Lista di Maggioranza”) e (b) il numero dei voti ottenuti dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero dei voti dopo la Lista di Maggioranza e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che abbiano presentato o votato la Lista di Maggioranza, sia pari o superiore al 15% del capitale;</p> <p>(iii) qualora siano presentate soltanto due liste, nel qual caso tutti gli amministratori saranno trattati, in ordine progressivo, dalle uniche due liste presentate; e</p> <p>(iv) in mancanza di pluralità di liste presentate, tutti gli amministratori saranno trattati, in ordine progressivo, unicamente dall'unica lista presentata purché la medesima ottenga la maggioranza dei voti.</p>	<p>Paragrafo 15.11 – Il limite di cui al precedente Paragrafo 15.8 non troverà applicazione:</p> <p>(i) al verificarsi dell'ipotesi di cui al precedente Paragrafo 15.9;</p> <p>(ii) nel caso in cui la differenza tra (a) la maggioranza dei voti ottenuti dalla lista che abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi (“la Lista di Maggioranza”) e (b) il numero dei voti ottenuti dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero dei voti dopo la Lista di Maggioranza e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che abbiano presentato o votato la Lista di Maggioranza, sia pari o superiore al 15% del capitale;</p> <p>(iii) qualora siano presentate soltanto due liste, nel qual caso tutti gli amministratori saranno trattati, in ordine progressivo, dalle uniche due liste presentate, fermo restando ; e</p> <p>(iv) in mancanza di pluralità di liste presentate, tutti gli amministratori saranno trattati, in ordine progressivo, unicamente dall'unica lista presentata purché la medesima ottenga la maggioranza dei voti, <b>e fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra generi in base alla disciplina di volta in volta vigente. Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, questi</b></p>

	saranno nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dei candidati dell'unica lista appartenenti al genere più rappresentato, a partire dal candidato appartenente al genere più rappresentato eletto con il quoziente più basso, e così a scalare dal basso verso l'alto nella medesima lista.
Paragrafo 15.12 – Nel caso in cui non sia presentata o non riceva voti alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.	Paragrafo 15.12 – Nel caso in cui non sia presentata o non riceva voti alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, <b>fermo l'obbligo della nomina del numero minimo di Amministratori indipendenti e del numero minimo degli Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare.</b>

<b>Articolo 26 (Nomina del Collegio Sindacale)</b>	<b>Articolo 26 (Nomina del Collegio Sindacale)</b>
Paragrafo 26.2 – Tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari, al momento di presentazione della lista, della quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari ovvero del presente statuto in materia di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola, presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima ovvero unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, salvo i diversi termini inderogabilmente previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento. Le liste così presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari almeno 21 (ventuno) giorni prima dell'Assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono presentare presso la sede sociale entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, copia della certificazione comprovante il diritto a partecipare all'Assemblea rilasciata a norma delle disposizioni vigenti.	Paragrafo 26.2 – Tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari, al momento di presentazione della lista, della quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari ovvero del presente statuto in materia di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola, presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima ovvero unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, salvo i diversi termini inderogabilmente previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento. <b>Qualora siano applicabili criteri inderogabili di riparto tra generi, ciascuna lista che presenti – considerando sia la sezione “Sindaci Effettivi” che la sezione “Sindaci Supplenti” – almeno tre candidati deve includere nella sezione “Sindaci Effettivi” candidati appartenenti a generi diversi, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, ai fini del rispetto della normativa, di legge e/o regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra generi. Qualora la sezione dei “Sindaci Supplenti” di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi. Quando il</b>

	<p><b>numero dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato deve essere, per legge, almeno pari a uno, il predetto obbligo si applica solo alle liste che concorrono per la nomina della maggioranza dei componenti del Collegio.</b></p> <p>Le liste così presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari almeno 21 (ventuno) giorni prima dell'Assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono presentare presso la sede sociale entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, copia della certificazione comprovante il diritto a partecipare all'Assemblea rilasciata a norma delle disposizioni vigenti.</p>
<p>Paragrafo 26.6 – Qualora non sia diversamente previsto dalla normativa legislativa e regolamentare applicabile alla Società,</p> <p>a) due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni; nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà ad una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza dei voti dei presenti;</p> <p>b) un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente saranno invece tratti dalla seconda lista più votata e che non è collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla lettera a) che precede, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella stessa lista, nelle rispettive sezioni (la "Lista di minoranza"). In caso di parità di voti fra due o più Liste di minoranza, si procederà a nuova votazione tra queste da parte dell'Assemblea, risultando eletta quale Lista di Minoranza, e di conseguenza eletti i candidati inseriti in tale lista, quella che ottenga il maggior numero di voti.</p>	<p>Paragrafo 26.6 – Qualora non sia diversamente previsto dalla normativa legislativa e regolamentare applicabile alla Società,</p> <p>a) due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni; nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà ad una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza dei voti dei presenti;</p> <p>b) un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente saranno invece tratti dalla seconda lista più votata e che non è collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla lettera a) che precede, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella stessa lista, nelle rispettive sezioni (la "Lista di minoranza"). In caso di parità di voti fra due o più Liste di minoranza, si procederà a nuova votazione tra queste da parte dell'Assemblea, risultando eletta quale Lista di Minoranza, e di conseguenza eletti i candidati inseriti in tale lista, quella che ottenga il maggior numero di voti.</p> <p><b>Qualora nel Collegio Sindacale così formato non sia presente un numero di componenti appartenenti al genere meno</b></p>

	<p>rappresentato almeno pari a quello previsto dalla disciplina di volta in volta vigente, l'ultimo candidato eletto della lista di maggioranza è sostituito dal primo candidato non eletto della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato. Qualora nessun candidato della lista di maggioranza appartenga al genere meno rappresentato, il componente effettivo del genere meno rappresentato è nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dell'ultimo candidato della lista di maggioranza.</p>
<p>Paragrafo 26.8 – Nel caso sia presentata o riceva voti una sola lista e purché la medesima ottenga la maggioranza dei voti dei presenti, tutti i Sindaci saranno tratti dalla stessa, risultando eletti Sindaci effettivi quelli indicati nella prima sezione e Sindaci supplenti quelli indicati nella seconda sezione. La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista.</p>	<p>Paragrafo 26.8 – Nel caso sia presentata o riceva voti una sola lista e purché la medesima ottenga la maggioranza dei voti dei presenti, tutti i Sindaci saranno tratti dalla stessa, risultando eletti Sindaci effettivi quelli indicati nella prima sezione e Sindaci supplenti quelli indicati nella seconda sezione. La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista.</p> <p><b>Qualora nel Collegio Sindacale così formato non sia presente un numero di componenti effettivi appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari al numero previsto dalla normativa di volta in volta applicabile, tali componenti effettivi appartenenti al genere meno rappresentato sono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dei candidati dell'unica lista presentata, risalendo la graduatoria dal basso fino a quando il numero dei componenti effettivi appartenenti al genere meno rappresentato nominati dall'assemblea non raggiunga il numero minimo previsto dalla normativa applicabile.</b></p>
<p>Paragrafo 26.9 – In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o comunque di cessazione dall'incarico di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco cessato. In caso di cessazione della carica del Presidente del Collegio, la presidenza sarà assunta dal Sindaco effettivo proveniente dalla medesima lista del Presidente cessato, secondo l'ordine della lista stessa. Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'Assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà ai sensi</p>	<p>Paragrafo 26.9 – In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o comunque di cessazione dall'incarico di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco cessato. In caso di cessazione della carica del Presidente del Collegio, la presidenza sarà assunta dal Sindaco effettivo proveniente dalla medesima lista del Presidente cessato, secondo l'ordine della lista stessa. Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'Assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà ai sensi</p>

del successivo paragrafo 26.11. Sono fatte salve ulteriori procedure di sostituzione stabilite dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.	del successivo paragrafo 26.11, <b>fermo restando quanto previsto nel successivo paragrafo 26.12.</b> Sono fatte salve ulteriori procedure di sostituzione stabilite dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
Paragrafo 26.11 – Nel caso in cui non sia presentata o non riceva voti alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. In ogni caso di nomina di Sindaci per integrazione del Collegio Sindacale in dipendenza dell'intervenuta cessazione dalla carica di taluno dei suoi componenti, l'assemblea vi provvede senza applicazione del meccanismo di cui all'articolo 26.8.	Paragrafo 26.11 – Nel caso in cui non sia presentata o non riceva voti alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. <del>In ogni caso di nomina di Sindaci per integrazione del Collegio Sindacale in dipendenza dell'intervenuta cessazione dalla carica di taluno dei suoi componenti, l'assemblea vi provvede senza applicazione del meccanismo di cui all'articolo 26.8.</del>
Paragrafo 26.12 – Non presente	Paragrafo 26.12 – In ogni caso di sostituzione di un Sindaco effettivo resta fermo l'obbligo di rispettare la normativa, di legge e/o regolamentare in materia di equilibrio tra generi.

<b>Articolo 36 (Equilibrio tra generi)</b>	<b>Articolo 36 (Equilibrio tra generi)</b>
Non presente	<b>Le disposizioni dei paragrafi 15.5, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 26.2, 26.6, 26.8, 26.9 e 26.12 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi.</b>

\* \* \*

Le modifiche statuarie proposte non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile a favore dei soci che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente relazione.

\* \* \*

Si propone pertanto di approvare la seguente deliberazione:

*“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Pierrel S.p.A.:*

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 72, primo comma del Regolamento adottato con Delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato; e*
- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione*

**DELIBERA**

- (i) *di approvare la proposta di modifica dei paragrafi 15.5, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 26.2 e 26.6, 26.8, 26.9 e 26.11, nonché l'inserimento del nuovo paragrafo 26.12 e del nuovo articolo 36 dello statuto sociale, secondo la formulazione riportata nella relazione illustrativa, al fine di adeguarne il contenuto alle disposizioni della Legge 12 luglio 2011, n. 120 in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate;*
- (ii) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega – ogni potere occorrente per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché l'adottata delibera e lo statuto sociale, come modificato, siano iscritti presso il competente ufficio del Registro delle Imprese, apportando le modificazioni, aggiunte e soppressioni, purché non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti e/o approvate in sede di delibera assembleare e per provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario o utile per la completa attuazione della delibera, anche a mezzo di speciali procuratori dai medesimi designati dando mandato all'Amministratore Delegato di approvare ed introdurre nella presente deliberazione le modificazioni, aggiunte o soppressioni che dovessero risultare necessarie ai fini della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese.*

\* \* \*

Milano, 12 marzo 2013

Pierrel S.p.A.  
Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Canio Giovanni Mazzaro

## Allegato 1

**Ferdinando De Feo** si è laureato *cum laude* all'Università LUISS Guido Carli di Roma ed è iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed all'Albo dei Revisori Contabili.

Nel 2011 ha fondato in associazione con altri avvocati e dottori commercialisti lo Studio Tributario Internazionale con sede in Roma a Palazzo Bernini.


Dopo una prima esperienza in uno studio di consulenza orientato alla ristrutturazione straordinaria di gruppi di imprese, dove ha avuto modo di approfondire le tematiche relative alle operazioni di finanziamento (*corporate e acquisition finance*), ristrutturazione di debiti e *turnaround*, nel 2005 è entrato a far parte dello Studio Internazionale, specializzandosi nell'assistenza fiscale e societaria, nei settori *aviation, real estate, entertainment* ed *energy*.

Vanta una pluriennale esperienza con clienti internazionali e nazionali, con esperienze nel campo tributario ed in operazioni societarie, occupandosi principalmente di operazioni di M&A. Trovano costante applicazione nella pratica professionale le valutazioni d'azienda, l'assistenza in procedure conciliative ed il contenzioso tributario.

Stretti rapporti con importanti gruppi economici l'hanno portato a ricoprire cariche societarie in collegi sindacali e consigli di amministrazione, di società quotate e non, operanti nel settore *automotive, editoriale, dell'information technology, commerciale, industriale* e *farmaceutico*.

La sua conoscenza approfondita della lingua spagnola e della disciplina fiscale italiana ha fatto sì che molte aziende spagnole con interessi nel mercato italiano si siano rivolte e si rivolgano costantemente a lui come referente fiscale e societario privilegiato.

Ferdinando De Feo



## Dati Personali

Nome e Cognome: **Ferdinando De Feo**

Nazionalità: Italiana

Luogo e data di nascita: Roma, 14 giugno 1979

Domicilio fiscale: Palazzo Bernini, in Roma via della Mercede, 11 – 00187

Contatti: Tel: +39 06 69924959 | Fax: +39 06 6991012 | Mobile: +393388421364 | e-mail: [f.defeo@sitax.it](mailto:f.defeo@sitax.it), e-mail certificata: [f.defeo@pec.sitax.it](mailto:f.defeo@pec.sitax.it)

## Studi ed abilitazioni

- 2007 **Dottore commercialista** (iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma n. 9256) e **Revisore Legale** (n. iscrizione 149252 – D.M. del 1/02/2008 e pubblicato sulla G.U. del 12/02/2008 n. 12).
- 2004 **Laurea in Economia Aziendale** conseguita con 110/110 e lode presso l'Università **LUISS Guido Carli di Roma**.
- 1999 **Diploma di Maturità Scientifica** conseguito presso l'**Istituto Massimiliano Massimo** di Roma.

## Esperienze lavorative

- 2011 **Studio Internazionale Legale Tributario – Palazzo Bernini** (*socio fondatore*), via della Mercede, 11 – Roma, 00187 - [www.sitax.it](http://www.sitax.it). Associazione professionale tra Dottori Commercialisti ed Avvocati, esperti tributaristi e Revisori Contabili. Obiettivo strategico della Studio Tributario Internazionale è quello di fornire una assistenza qualificata a Imprese ed Enti operanti in ambito nazionale ed internazionale in ambito tributario, societario, finanziario e contabile. Ferdinando De Feo si dedica quotidianamente a tematiche di natura fiscale e societaria, nonché ad operazioni di valutazione d'azienda, cessione di quote, fusioni societarie, trasformazioni e scissioni, scioglimenti e liquidazione, valutazione di beni immateriali (marchi, licenze, etc.), valutazione delle performance aziendali, consulenza manageriale con riferimento a primarie aziende o gruppi aziendali nazionali ed internazionali, operanti in settori diversi (editoriale, stampa, alta moda, *energy, entertainment, real estate*, distribuzione, *Foods & Beverage &*, etc.). Lo Studio Tributario Internazionale è *partner* di *Russell Bedford International*, un *global network* di studi indipendenti (460 *partner*, 5.000 staff e 200 uffici in 80 paesi) - [www.russellbedford.com](http://www.russellbedford.com).

- 2005-2010 **Studio Internazionale** – (*Associate*). Associazione professionale tra Dottori Commercialisti ed Avvocati dove Ferdinando De Feo ha avuto modo di specializzarsi nell'assistenza fiscale e societaria, in particolare nei settori *aviation, real estate e energy*. Periodica partecipazione a collegi sindacali di società quotate (Borsa Italiana) operanti nel settore dell'energia elettrica.
- 2004-2005 **Studio Ippolitoni-Saveriano**. Associazione professionale tra Dottori Commercialisti dove Ferdinando De Feo ha avuto modo di specializzarsi nell'assistenza in società in fase pre-concorsuale e concorsuale, nonché nell'assistenza in società in fase liquidatoria e nella sistemazione stragiudiziale dell'esposizione debitoria di imprese in crisi. Operazioni di valutazione d'azienda, valutazione di beni immateriali (marchi, testate editoriali, licenze, diritti cinematografici, etc.).

### Aree di attività

E' consulente in tematiche di natura fiscale e societaria di alcune primarie imprese nazionali ed internazionali dedicandosi costantemente:

- ad operazioni di ristrutturazione del debito ed operazioni di private *equity*, sviluppo di *business plan* e piani strategici industriali, sviluppo ed implementazione di sistemi di controllo di gestione;
- a ristrutturazioni societarie e *corporate value*: consulenza economica e fiscale in operazioni di trasferimento di aziende o rami di aziende, fusioni, trasformazioni, conferimento e scorporo di aziende o rami di aziende.
- ad attività di *due diligence* contabili e fiscali. Valutazioni d'azienda per rivalutazioni fiscali, per conferimenti ex articoli 2343 e 2465 del Codice Civile e per cessioni; sviluppo di modelli di *impairment*;
- all'assistenza e consulenza in materia di imposte dirette, IVA ed altre imposte indirette a società. Assistenza nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, proposizione di istanze, quesiti, interPELLI, assistenza in occasione di verifiche fiscali e di notifiche di atti. Assistenza in sede di contenzioso tributario;
- alla revisione di aziende ed al controllo legale, ricoprendo incarichi di sindaco effettivo in società quotate e non.

Le suesposte aree di attività sono sviluppate con particolare riferimento ai settori:

- dell'*aviation*, nell'ambito di specifiche consulenze a compagnie aeree nazionali di primaria rilevanza nel segmento *linea/charter*;
- del gas, nell'ambito di specifiche consulenze a società aventi ad oggetto lo

stoccaggio di gas naturale;

- dell'*energy*, nell'ambito di specifiche consulenze a società aventi ad oggetto la produzione di energia elettrica mediante l'installazione di impianti fotovoltaici, eolici e termosolari;
- fieristico e della logistica connesso a manifestazioni internazionali, nell'ambito di specifiche consulenze a società operanti come spedizionieri e movimentatori ufficiali dei principali poli fieristici nazionali e non;
- dei *tour operator*, nell'ambito di specifiche consulenze a società di primaria rilevanza a livello nazionale;
- del *Foods & Beverage, Entertainment, Real Estate*, nell'ambito di specifiche consulenze a società di primaria rilevanza a livello nazionale ed internazionale.

### Principali corsi di formazione

- 2012 Master fiscale Euroconference
- 2011 Corso aspetti contabili e fiscali di cessioni e conferimenti d'azienda, fusioni e scissioni - Eutekne
- 2011 Forum nazionale energie rinnovabili e nuove normative di settore: opportunità di business - (Sinergia Formazione - Roma)
- 2010 Attestato di partecipazione al corso "Piano di ristrutturazione dei debiti nelle procedure concorsuali alternative al fallimento" - Centro Studi
- 2010 Forum nazionale del fotovoltaico e eolico: aspetti notarili, amministrativi e fiscali (Sinergia Formazione - Roma)
- 2009 Attestato di partecipazione al corso "I bilanci di liquidazione secondo il nuovo principio contabile OIC 5" - Centro Studi Telos presso ODC di Roma
- 2008 Attestato di partecipazione al corso di specializzazione "Il bilancio con i Principi contabili Internazionali IAS-IFRS" - Centro Studi Telos presso ODC di Roma
- 2007 Attestato di partecipazione al corso "Il bilancio consolidato" - Ordine dei dottori Commercialisti di Roma
- 2006 Attestato di partecipazione al corso "L'IVA nei rapporti internazionali" - Centro Studi Telos presso ODC di Roma
- 2006 Attestato di partecipazione al corso di specializzazione "Le Valutazioni di Azienda" - Centro Studi Telos presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma

## Lingue

- **Spagnolo:** Parlato e scritto a livello ottimo
- **Inglese:** Parlato e scritto, discreto

## Software

Ottima conoscenza del pacchetto office (excel, word e *power point*).

## Altro

- Ambassador LUISS Guido Carli nel progetto LUISS Ambassador 2011-2012

Attualmente iscritto alle seguenti associazioni:

- Associazione ex alunni dell'Istituto Massimiliano Massimo
- Associazione Laureati LUISS Alumni Network.

### **Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03**

Il sottoscritto Dott. Ferdinando De Feo dichiara espressamente di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ne autorizza l'inserimento in archivio elettronico.

Il sottoscritto Dott. Ferdinando De Feo dichiara che i dati personali contenuti nel curriculum vitae corrispondono a verità e, pertanto, dichiara di assumersi la responsabilità relativamente a tali dati e alle dichiarazioni rese.

Roma, 6 marzo 2013

Ferdinando De Feo

## Allegato 2


### Incarichi attualmente ricoperti

Il Sottoscritto dott. **Ferdinando De Feo**, nato a Roma, il 14 giugno 1979, domiciliato in Roma Via della Mercede n. 11 presso Studio Tributario Internazionale, Codice Fiscale DFEFDN79H14H501, dichiara di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo nelle seguenti Società:

- Teleborsa S.p.A. (Presidente del Collegio Sindacale);
- GFC S.r.l. (Presidente del Collegio Sindacale);
- SIT S.r.l. (Presidente del Collegio Sindacale);
- Mahindra Europe S.r.l. (Sindaco effettivo) - società appartenente al Gruppo automobilistico Mahindra&Mahindra;
- Mahindra Graphic Research Design S.r.l. (Sindaco effettivo) - società appartenente al Gruppo automobilistico Mahindra&Mahindra;
- Compliance Italia S.r.l. (Amministratore Unico);
- Insolation 1 S.r.l. in liquidazione, Insolation 2 S.r.l. in liquidazione, Italica Solare S.r.l. in liquidazione, Italgest Abengoa Solar S.r.l. in liquidazione, Insolation SIC 5 S.r.l. in liquidazione, Insolation SIC 6 S.r.l. in liquidazione, Insolation 9 S.r.l. in liquidazione, Insolation SIC 16 S.r.l. in liquidazione, Insolation 19 S.r.l. in liquidazione, Insolation 20 S.r.l. in liquidazione (Liquidatore – Gruppo Abengoa Solar);
- Metalcastello S.p.A. (Sindaco supplente);
- Società cooperativa per le Case Economiche in S. Croce A.r.l. (Sindaco supplente);
- Expotrans S.r.l. (Sindaco supplente);
- Ania Assicurazione, Ricerca e Innovazione S.r.l. (Sindaco supplente);
- Pierrel S.p.A. (Sindaco effettivo – società quotata).

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Roma, 6 marzo 2013

Ferdinando De Feo  


Dott. Mario G. Cerliani  
commercialista – revisore dei conti

CURRICULUM VITAE
------------------

Cognome e nome	CERLIANI MARIO GIUSEPPE
nato a	Seregno (MB)
il	16 marzo 1963
residente in	Seveso (MB) via Cavalla n. 62
e con studio in	Cesano Maderno (MB) via Garibaldi, 42
titolo di studio	- laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
titoli professionali	- iscritto, dal 1994, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili della Circostrizione del Tribunale di Monza (numero sigillo 750A) - iscritto, dal 1999, al Registro dei Revisori dei Conti (numero di iscrizione 91408)
esperienze professionali	- libero professionista; - revisore dei conti del Comune di Lentate sul Seveso triennio 2000/2003 e 2003/2006; - revisore dei conti del Consorzio del Parco della Brughiera Briantea triennio 2000/2003 e 2003/2006; - consulente della Multiservizi Bovisio Masciago S.p.A. (M.B.M. Spa) società di servizi del Comune di Bovisio Masciago dal 2006 al 2010; - revisore dei conti del Consorzio Area Alto Milanese (CAAM) dal 01/07/2008; - sindaco effettivo e componente dell'organo di Revisione legale della Plastecnic Spa di Perego (Lc) dal 2009; - sindaco effettivo e componente dell'organo di Revisione legale della Bonanomi Newco Srl di Perego (Lc) dal 2010.

CESANO MADERNO, 19/03/2012

DOTT. MARIO GIUSEPPE CERLIANI

Dott. Mario Giuseppe Cerliani  
Via Garibaldi n. 42 – 20811 Cesano Maderno (MB)  
Tel e fax 0362 520400 - email: [studio.cerliani@studiocerliani.eu](mailto:studio.cerliani@studiocerliani.eu)  
codice fiscale CRLMGS63C16I625S – partita Iva 02437690965